

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020**

**459/2020/S/EFR**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN  
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134<sup>a</sup> riunione del 17 novembre 2020

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante "Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica";

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione 15 gennaio 2016, 1/2016, del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2016, in capo ai distributori” (di seguito: determinazione DIUC 1/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 19 dicembre 2019, DSAI/45/2019/efr (di seguito: determinazione DSAI/45/2019/efr);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”;
- la nota del GSE del 10 agosto 2020 (acquisita con prot. Autorità 25968), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 – Rettifica”.

**FATTO:**

1. Con determinazione DSAI/45/2019/efr, l’Autorità ha avviato nei confronti di 2I Rete Gas S.p.A. (di seguito: 2I Rete Gas o società) un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento dell’obiettivo specifico di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2016.
2. In particolare, la società non aveva provveduto a trasmettere al GSE, entro il termine del 31 maggio 2019, i titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) necessari al fine della totale compensazione dell’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2016 (pari a 837.090 TEE), risultando inadempiente per circa l’11% dell’obbligo (pari a 92.038 TEE), come risulta dalla nota del GSE del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286).
3. Con nota del 27 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 35172) 2I Rete Gas ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 23 gennaio 2020 (prot. Autorità 2167).
4. Con nota del 20 febbraio 2020 (acquisita con prot. Autorità 6183), la società ha richiesto che, ai fini dell’istruttoria del presente procedimento, si attendesse la decisione del GSE e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE) in merito ad una istanza di rettifica, da essa precedentemente formulata in data 12 luglio 2019, delle richieste di annullamento inoltrate nelle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019, relative all’obbligo dell’anno 2018 e all’obbligo residuo dell’anno 2016. A tale richiesta il GSE ha dato riscontro con una nota, inviata per conoscenza all’Autorità, in data 21 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 23266).

Infine, con nota del 10 agosto 2020 (acquisita con prot. Autorità 25968), il GSE ha inviato all’Autorità una comunicazione, inerente alla società 2I Rete Gas, avente ad oggetto “*Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 – Rettifica.*”.

5. Con nota del 17 settembre 2020 (prot. Autorità 29166), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2016 sono stati definiti dal GSE sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla determinazione DIUC 1/2016, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012).
7. L’articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che:
  - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);
  - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possieda certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo, informandone l’Autorità (comma 2);
  - per gli anni dal 2015 in poi, qualora il soggetto obbligato consegua una quota d’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
  - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l’Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
8. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetici fissati dai citati decreti interministeriali e sono improntate alla gradualità per garantirne l’adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati altresì adeguatamente incentivati all’adempimento dell’obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario disciplinato dalla determinazione DMRT 10/2017 (per l’anno d’obbligo 2016).
9. Nel corso dell’istruttoria il GSE ha comunicato all’Autorità, con la citata nota del 10 agosto 2020, che era stata accolta la richiesta di rettifica di 2I Rete Gas del 12 luglio 2019, di imputare parte dei TEE già annullati nelle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019 in favore dell’anno d’obbligo 2016, al fine di assolvere *in toto* all’obbligo residuo per l’anno 2016 (per il quale era stato inizialmente comunicato

il parziale inadempimento con la nota del 28 giugno 2019). Pertanto, con la medesima nota il GSE ha rettificato la citata nota inviata all’Autorità in data 28 giugno 2019, comunicando che la società risultava adempiente al 100% per l’anno d’obbligo 2016.

10. Ne consegue che la violazione contestata con la determinazione DSAI/45/2019/efr non sussiste

### **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/45/2019/efr;
2. di notificare il presente procedimento a 2I Rete Gas S.p.A. (P.IVA 06724610966) mediante pec all’indirizzo [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*